



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 65/24 del 17/07/2024

Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO
RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - ART. 57, CCNL 2016- 2018

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto l'art. n. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato*";
- Premesso che le risorse finanziarie destinate al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente;
- Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:
 - l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
 - l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2024, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;
- Richiamato il Provvedimento n. 419/16 "*Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza anno 2016 - costituzione provvisoria*" le cui informazioni

rappresentano lo stato dell'arte su cui procedere alla definizione delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato anche per l'anno 2024, dato atto peraltro che tale provvedimento si radica sui provvedimenti dichiarativi della costituzione dei Fondi condotta nell'anno 2015, fra i quali il provvedimento 132/16 del 19 maggio 2016 "Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2015: costituzione definitiva";

- Preso e dato atto che ai fini della verifica del limite previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 si prende a riferimento la costituzione del fondo operata con provvedimento del Direttore n. 419/16 del 12/12/2016 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2016 - COSTITUZIONE PROVVISORIA" e l'accertamento dell'ammontare delle "risorse variabili" di cui all'art. 26 c.2 del CCNL 23.12.1999, per l'anno 2016, approvato con provvedimento del direttore n. 340/17 del 24/07/2017;
- Preso e dato atto che il Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2016 era pari a complessivi € 222.936,00 come evincibile dai provvedimenti del Direttore n. 419/16 – costituzione provvisoria - e n. 127/18 "Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2016: costituzione definitiva";
- Ricordato che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 111.468,00 per il personale dirigente, a suo tempo operata per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale;
- Preso e dato atto in merito alle disposizioni per la quantificazione delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa dettate dall'art. 33 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (*Decreto Crescita*) convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58 si ritiene, in assenza di specifiche disposizioni regionali ed a seguito di approfondimenti effettuati presso gli uffici competenti regionali, non applicabile per l'Azienda il "Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2019";
- Preso pertanto atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;
- Preso e dato atto che ai sensi del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]";
- Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia finanza regionale (D.E.F.R.) 2024 approvata dal Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione n. 371 del 18 dicembre 2023, che nel fornire gli indirizzi agli Enti strumentali per la realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità in materia di spesa del personale prevede, fra l'altro, per il triennio 2024-2026 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale. A tale regola possono derogare quei soggetti che, per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con

provvedimento della Giunta regionale. Resta in ogni caso confermato il tetto di spesa (leggasi costo) del personale disposto dal legislatore nazionale per il triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n.296/2006;

- Visto l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme sopracitate;
- Vista la deliberazione del CDA n. 5/24 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026: APPROVAZIONE";
- Considerato che l'Azienda:
 - ha rispettato, come evincibile da Deliberazione del CDA n. 18/24 del 15/05/2024 "*Bilancio d'esercizio 2023. Adozione*" il pareggio di bilancio dell'anno 2023;
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2024 come evincibile dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 1/24 del 17/01/2024 "*ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026: A)ADOZIONE PIANO DI ATTIVITA', BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI) B) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE 2024 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E BUDGET ECONOMICO 2024*";
 - nell'anno 2023 ha rispettato, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 18/24 soprarichiamata, il tetto della spesa di personale nazionale (media triennio 2011-2013) e regionale (2016);
 - nel triennio 2024-2026, come evincibile dalla documentazione allegata alle Deliberazioni del CDA n. 1/24, soprarichiamate, si presume che la previsione di spesa del costo del Personale rispetti i vincoli di spesa del Personale nazionali e regionali;
- Visto il CCNL relativo al personale area della dirigenza delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;
- Ricordato nello specifico che l'art. 57 del nuovo CCNL detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto relativo al triennio 2016-2018;
- Preso atto che il Fondo può essere alimentato con le specifiche risorse indicate dallo stesso articolo 57 CCNL 17 dicembre 2020;
- Richiamate in particolare, ai fini della costituzione del fondo anno 2024, le seguenti norme del CCNL, oltre a quella base di cui all'articolo 57:
 - art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
 - art. 56, di incremento percentuale delle risorse;
 - art. 60, che conferma il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;

- Visti gli incrementi degli importi della retribuzione di posizione come disposti dall'art. 54, c. 4, del nuovo CCNL, da finanziare a termini dell'art. 56 dello stesso Contratto;
- Preso e dato atto che con provvedimento del Direttore n. 21/21 del 17/02/2021 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale della dirigenza dell'area funzioni locali triennio 2016 - 2018 del 17 dicembre 2020: rideterminazione dell'ammontare delle risorse della costituzione provvisoria del fondo finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2020 " sono state rideterminate le risorse del fondo di finanziamento della posizione e del risultato della Dirigenza Area Funzioni Locali con l'incremento ex art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 della dirigenza, quantificato in € 5.841,14, per un totale di € 224.632,14;
- Preso e dato atto che, con verbale n. 10/2021 del 10 maggio 2021, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla costituzione ed integrazione delle risorse del fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza 2020, a seguito dell'integrazione delle risorse di cui all'art. 56 CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;
- Richiamato il Provvedimento n. 66/22 del 31 maggio 2022 con il quale è stato costituito in via provvisoria il Fondo dell'Area della dirigenza relativo all'anno 2022;
- Richiamato il Provvedimento n. 88/22 del 22 luglio 2022 "AREA DELLA DIRIGENZA – ASSESTAMENTO COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - ART. 57, CCNL 2016-2018- INCREMENTO RISORSE EX ART. 57, COMMA 2 LETT. E) CCNL 17 DICEMBRE 2020" con il quale, considerate le modifiche organizzative apportate con la deliberazione n. 7/22 che hanno incrementato una area funzionale rispetto alla macrostruttura precedente, in armonia allo specifico indirizzo formulato dal CdA con deliberazione n. 43/22 del 13/07/2022, sono state incrementate le risorse stabili a seguito dell'incremento di un area funzionale ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett e) del CCNL 17 dicembre 2020 per l'Area delle Funzioni Locali, per € 4.145,00;
- Richiamato integralmente il Provvedimento n. 56/23 del 02/05/2023 "AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - ART. 57, CCNL 2016-2018 E RIDETERMINAZIONE LIMITE EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 75/201 A SEGUITO INCLUSIONE DELLE RISORSE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA A TEMPO DETERMINATO NEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA";
- Dato atto che con i provvedimenti nn. 135/23, 136/23, 137/23, 138/23, 139/23 è stata rideterminata la consistenza delle risorse per il salario accessorio della Dirigenza dall'anno 2018 all'anno 2022;
- Precisato che con il provvedimento n. 56/23 sono state incluse in via prudenziale le risorse della retribuzione del Direttore dell'Azienda a tempo determinato nel Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza, e che pertanto le relative risorse (pari complessivamente ad euro 81.647,35 di cui € 68.697,35 quali retribuzione di posizione e € 12.950,00 quali retribuzione di risultato) somme da considerarsi indisponibili ad altri fini, sino a quando non sarà completato il percorso amministrativo, regolamentare e normativo di modifica dello status e del ruolo del direttore medesimo;
- Dato atto che con il provvedimento n. 56/23 sono state ridefinite le risorse ex art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 in € 7.550,35 secondo lo schema seguente:

■ Monte Salari 2015 di cui al provvedimento n. 15/21:	€ 381.774,00
■ Incremento ex art. 56, comma 1 CCNL 17.10.20 (provv. 21/21):	€ 5.841,14

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

Conto annuale 2015 - T12 Totale Oneri per Competenze Stipendiali	
<i>DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL</i>	
12 mensilità stipendio € 107.937,00	
Conto annuale 2015 - T13 Totale Oneri per Competenze Stipendiali	
<i>DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL</i>	
RETRIBUZIONE DI RISULTATO € 3.776,00	
■ TOTALE Monte salari 2015 DIRETTORE GENERALE	€ 111.713,00
■ INCREMENTO ART. 56, COMMA 1 (MS Direttore dell'Azienda*1,53%)	€ 1.709,21
■ TOTALE INCREMENTO ART. 56, COMMA 1	€ 7.550,35

- Preso e dato atto che con il provvedimento n. 56/23 soprarichiamato è stato rideterminato il limite di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017 integrando il totale delle risorse del trattamento accessorio del personale dirigente per l'anno 2016 di cui ai provvedimenti del Direttore n. 419/16 – costituzione provvisoria - e n. 127/18, pari ad € 222.936,00, con gli importi retribuzione di posizione e di risultato previsti dal contratto del direttore a tempo determinato in vigore per l'anno 2016 pari rispettivamente ad € 64.625,76 ed € 21.587,33;
- Dato atto pertanto che il limite ex art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la costituzione del Fondo 2023 è pari ad **€ 309.149,09**;
- Dato atto che lo schema di contratto del Direttore dell'Azienda a tempo determinato di diritto privato vigente per l'anno 2024, è stato approvato con Deliberazione del Cda n. 85/21 e siglato il 27 dicembre 2021;
- Ritenuto pertanto opportuno procedere in via prudenziale ad inserire in alimentazione del fondo 2024 le risorse necessarie al Finanziamento della retribuzione e del risultato del Direttore dell'Azienda, pari ad € 81.647,35, di cui € 68.697,35 quali retribuzione di posizione e € 12.950,00 quali retribuzione di risultato;
- Considerata la costituzione del Fondo di finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente prevista per l'anno 2024, quantificata in **€ 312.133,70** come riportata nella tabella che accede quale allegato A) al presente provvedimento in numero di 1 (una) pagina a formarne parte integrante e sostanziale, che riporta gli stanziamenti costitutivi del fondo risorse finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2024 ex art. 57 CCNL area funzioni locali del 17 dicembre 2020 ed evidenzia altresì la corrispondenza dell'Unico Importo Consolidato con i valori delle risorse stabili del fondo 2020;
- Ricordato che le risorse incrementate ex art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, pari ad € 7.550,35 non sono soggette al vincolo dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 a seguito del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1;
- Preso e dato atto pertanto che le risorse costituite per l'anno 2024 soggette al vincolo dell'art. 23 comma 2 del d.lgs.75/2017 sono pari ad € 304.583,35 inferiori alla quantificazione per l'anno 2016, come rideterminata con il provvedimento n. 56/23 includendo anche la retribuzione di risultato e di posizione del Direttore dell'Azienda in € 309.149,09, e che pertanto non opera alcuna riduzione;

- Preso e dato atto che le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico) del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, che saranno incassate dall'Azienda nel corso dell'anno 2024, saranno iscritte in sede di costituzione definitiva;
- Preso e dato atto che la costituzione del fondo come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazioni e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
- Vista la relazione tecnica Finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, che si allega alla lettera. B) al presente atto in numero di 10 (pagine) pagine, per formarne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che il presente atto deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;

DISPONE

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente per l'anno 2024, per complessivi **Euro 312.133,70** come risulta dall'Allegato A al presente provvedimento in numero di 1 (una) pagina a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more delle direttive di contrattazione che sono inserite in alimentazione del fondo 2024 in via prudenziale le risorse per il finanziamento della retribuzione della posizione e del risultato del Direttore dell'Azienda pari ad € 81.647,35, somme da considerarsi indisponibili ad altri fini, sino a quando non sarà completato il percorso amministrativo, regolamentare e normativo di modifica dello status e del ruolo del direttore medesimo;
4. Di dare atto che sugli importi confluiti nel Fondo sono state a suo tempo applicate le riduzioni di cui:
 - all'art. 1, c. 3, lett. e), CCNL 12.2.2002 per € 20.142,00
 - all'art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010 e circolare RGS n. 20/2015 per € 111.468,00;
5. Di non assoggettare ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;
6. Di dare atto che il limite ex art. 23 del d.lgs. 75/2017 rideterminato a seguito dell'inclusione della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore generale a tempo determinato è pari ad € 309.149,09, come risultante da provvedimento n. 56/23;
7. Di prendere e dare atto che nel bilancio previsionale 2024 adottato con deliberazione del CDA n. 1/24 del 17 gennaio 2024 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2024;

8. Di dare atto che la costituzione del fondo come operata con il presente atto, per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazioni e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
9. Di comunicare il presente atto ai componenti della delegazione trattante di parte sindacale;
10. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati, mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*